

Tempi più lunghi e freno a otto materie

La sentenza alleggerisce la riforma

Le conseguenze

Stop a commercio estero, ambiente, energia, aeroporti professioni e comunicazione
Gianni Trovati

ROMA

Dall'esame approfondito della Corte costituzionale, dettagliato nelle 109 pagine della sentenza 192/2024 depositata ieri, l'autonomia differenziata pare uscire ingrandita nei tempi ma drasticamente ridotta nella portata. Almeno rispetto alle ambizioni espresse dalla legge quadro 86 del giugno scorso e nella pioggia di dichiarazioni politiche sul tema. Perché la devoluzione di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» è certo prevista dall'articolo 116 della Costituzione. Ma «si tratta - spiega la pronuncia redatta da Giovanni Pitruzzella nel suo passaggio centrale da cui discendono tutte le altre conseguenze - di una deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni», che va quindi «giustificata e motivata (...) in modo da evidenziare i vantaggi - in termini di efficacia e di efficienza, di equità e di responsabilità - della soluzione prescelta». Perché, in pratica, l'autonomia va coordinata con gli altri principi costituzionali, a partire naturalmente dall'«unità della Repubblica» stabilita dall'articolo 5 e l'«egualianza dei cittadini sancita dal 3.

Il processo, insomma, può partire solo dopo «un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico» in grado di evidenziare i vantaggi dell'eventuale trasferimento di funzioni. E come già anticipato dalla Consulta nel comunicato del 14 novembre si può concludere esclusivamente con una legge di differenziazione emendabile dal Parlamento, perché un procedimento che prevedesse la «mera approvazione», spiega la sentenza, «svuoterebbe il ruolo delle Camere».

Con queste premesse il primo trasloco di una funzione, se mai ci sarà, non sembra destinato a realizzarsi in tempi brevi. Ma oltre che sui tempi la rilettura costituzionale della riforma incide sui modi. Profondamente.

Perché l'impianto del Titolo V riscritto nel 2001 prevede come potenzialmente trasferibili le funzioni relative alle 23 materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni oltre a giustizia di pace, norme generali sull'istruzione e tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Ma su un piano più concreto, avvertono i giudici delle leggi, «è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà». In questi casi, spesso arricchiti anche dall'intreccio con vincoli comunitari o internazionali, intervengono «motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico che precludono il trasferimento» delle funzioni.

Il commercio con l'estero, per esempio, rientra in quella «politica commerciale comune» che è competenza della Ue; le regole comunitarie dominano anche la tutela dell'ambiente, e «ancora più marcati sono gli ostacoli» che si alzano sulla regionalizzazione di energia, porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e navigazione. E simile è il quadro per la devoluzione di competenze sull'ordinamento delle professioni e quello delle comunicazioni. Mentre l'istruzione deve restare allo Stato per garantire l'unità dei programmi di base.

In questo modo, nota più di un osservatore, la Corte supera i confini della legge Calderoli e interviene sulla lettura dello stesso Titolo V rivisto nel 2001; con una riforma, del resto, nata male e invecchiata peggio, rimanendo pervicacemente immutata mentre «due rivoluzioni tecnologiche "gemelle", la digitale e l'energetica, hanno determinato trasformazioni dirompenti nell'economia, nella società e di conseguenza anche nel sistema giuridico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le materie interessate anche le grandi reti di trasporto e la scuola statale per garantire programmi uniformi

